REGOLAMENTO (CEE) N. 618/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1990

che stabilisce le norme sulla redazione dell'inventario annuo dei prodotti agricoli in regime d'intervento pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3757/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3247/81 prevede, all'articolo 2, che gli organismi d'intervento redigano inventari dei prodotti in regime d'intervento pubblico e che la Commissione adotti le relative modalità d'applicazione ;

considerando che l'inventario deve riflettere la situazione reale delle scorte e può quindi essere costituito da una registrazione sistematica dei movimenti nel corso dell'anno e da un esame particolareggiato effettuato in un momento determinato ;

considerando che per una corretta amministrazione e una buona gestione, è opportuno disporre che l'inventario dei prodotti giacenti all'ammasso pubblico sia redatto in base ad inventari contabili tenuti e verificati dagli ammassatori per ciascun magazzino ;

considerando che è opportuno definire i dati che devono essere contenuti negli inventari mensili e annuali e, se del caso, le peculiarità di taluni prodotti ; che è inoltre opportuno stabilire quali sono le verifiche e i controlli che ciascun organismo di intervento deve effettuare, nonché prevedere le procedure da seguire in caso di discordanze o divergenze ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ciascun organismo d'intervento redige, per la fine di ogni esercizio, un inventario completo dei prodotti agricoli in giacenza, acquistati in applicazione delle misure previste dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (3). L'interventario è effettuato in base agli inventari contabili mensili dei titolari dei magazzini, elaborati a norma dell'articolo 2, nonché in base alle relazioni di controllo sull'inventario effettuate almeno una volta all'anno, per ciascun magazzino, da un agente dell'organismo di intervento.

Articolo 2

L'inventario contabile mensile è redatto dal titolare del magazzino per ciascun deposito in cui sono immagazzinati prodotti dell'ammasso pubblico. Questo inventario è inviato all'organismo d'intervento entro il 10 del mese successivo.

L'inventario deve contenere almeno i seguenti dati : giacenze riportate dal mese precedente, entrate e uscite, per partite, e giacenze a fine mese. Nell'allegato I è riportato un modello d'inventario.

Articolo 3

L'inventario contabile è verificato dal titolare del magazzino nel corso degli ultimi due mesi dell'esercizio.

La verifica comporta un accertamento della presenza fisica della merce, in conformità al modulo riportato nell'allegato II.

La verifica ha luogo in presenza dell'agente dell'organismo di intervento. Tuttavia, qualora non abbia potuto partecipare a questa operazione, l'agente dell'organismo d'intervento procede ad una verifica dei dati in occasione della visita successiva, tenendo conto dei movimenti delle giacenze verificatisi nel periodo intercorso.

Articolo 4

Basandosi sugli inventari contabili, l'agente dell'organismo di intervento controlla in loco :

— la procedura di redazione degli inventari seguita dal titolare del magazzino ;

— i dati contabili del magazzino (entrate, uscite, saldo delle giacenze) e i risultati dell'inventario annuale del titolare del magazzino.

L'agente confronta i dati contabili di cui sopra con i dati relativi ai quantitativi risultanti dalla propria contabilità e con gli inventari contabili mensili.

In caso di concordanza, egli procede ad un'ispezione materiale sul 5 % almeno dei quantitativi immagazzinati, secondo i metodi riportati nell'allegato III per ciascun prodotto.

(1) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 11.
(3) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

In caso di discordanza contabile o di divergenza non chiaramente giustificate, all'atto dell'ispezione materiale deve sottoporsi ad ispezione, secondo il medesimo metodo, una quota supplementare dei quantitativi immagazzinati.

Tale ispezione deve essere proseguita per quote del 5 % fino al chiarimento delle discordanze o divergenze constatate.

L'organismo d'intervento può farsi rappresentare da un revisore o controllore riconosciuto da uno Stato membro. Il controllo è eseguito da una persona che non abbia legami di dipendenza con il titolare del magazzino.

Articolo 5

1. L'organismo d'intervento o un suo rappresentante ai sensi dell'articolo 4 redige, in occasione dell'esecuzione del controllo, un verbale contenente almeno :

a) la designazione del titolare del magazzino e l'indirizzo del magazzino visitato ;

b) la data e l'ora dell'inizio e della fine delle operazioni d'inventario ;

c) il luogo in cui è effettuato il controllo e una descrizione delle condizioni di magazzinaggio ;

d) le generalità complete della persona o delle persone che effettuano l'inventario, la loro qualifica professionale ed il loro mandato ;

e) per ciascuna partita in giacenza nel magazzino, il quantitativo che figura nei registri dell'organismo d'intervento, quello che figura nei registri del magazzino e le eventuali discordanze constatate fra i due registri ; per ciascuna partita oggetto di un'ispezione materiale, gli stessi dati, il quantitativo accertato in loco, nonché le eventuali discordanze ;

f) le dichiarazioni del titolare del magazzino in caso di discordanze o divergenze ;

g) luogo, data e firma del redattore del verbale e del titolare del magazzino o del suo rappresentante.

Il verbale deve essere inviato immediatamente all'organismo d'intervento.

2. La contabilità dell'organismo di intervento è rettificata in base alle divergenze e alle discordanze constatate immediatamente dopo il ricevimento del verbale e dichiarate al FEAOG in conformità agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 3247/81.

3. I verbali sono conservati presso la sede dell'organismo di intervento e possono essere consultati dagli agenti della Commissione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(Modello indicativo)

INVENTARIO CONTABILE MENSILE

Prodotto :		Titolare del magazzino : Magazzino : N. :			Mese :
Partita	Descrizione	Quantità (kg/t)		Data	Osservazioni
		Entrata	Uscita		
	Quantità riportata				
	Quantità da riportarte				

....., il .....

Controllore organismo di intervento

(Timbro e firma)

ALLEGATO II

(Modello indicativo)

INVENTARIO ANNUALE

Prodotto :		Titolare del magazzino : Magazzino : N. :			Anno :
Partita	Descrizione	Peso contabilizzato	Peso accertato	Peso verificato	Osservazioni

Accertato : constatazione della presenza fisica della merce in magazzino (articolo 3)
Controllato : partite selezionate e pesate (articolo 4)

....., il .....

Controlore organismo di intervento

(Timbro e firma)

ALLEGATO III

PROCEDURA D'ISPEZIONE MATERIALE

I. PRODOTTO IMMAGAZZINATO : BURRO

Procedura d'ispezione materiale per la compilazione dell'inventario.

1. Selezione di partite corrispondente al 5 % del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione può essere effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo d'intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.
2. Verifica della presenza delle partite selezionate e della loro composizione :
   — identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei cartoni secondo le ricevute d'acquisto o d'entrata ;
   — pesatura delle palette (1 su 10), nonché dei cartoni (1 per paletta) ;
   — verifica visiva del contenuto di un cartone (una paletta su 5) ;
   — stato dell'imballaggio.
3. Descrizione, nel verbale d'inventario, delle partite sottoposte ad ispezione fisica e dei difetti constatati.

II. PRODOTTO IMMAGAZZINATO : LATTE SCREMATO IN POLVERE

Procedura di ispezione materiale per la compilazione dell'inventario.

1. Selezione di partite corrispondente al 5 % del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione può essere effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo d'intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.
2. Verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione :
   — identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei sacchi in base alle ricevute d'acquisto o di entrata ;
   — pesatura delle palette (1 su 5) e dei sacchi (1 su 10) ;
   — verifica visiva del contenuto di un sacco (una paletta su 5) ;
   — stato dell'imballaggio.
3. Descrizione, nel verbale di inventario, delle partite sottoposte ad ispezione fisica e dei difetti constatati.

III. PRODOTTO IMMAGAZZINATO : CEREALI

A. Procedura di ispezione materiale per la compilazione dell'inventario.

1. Selezione delle celle o dei locali da controllare, corrispondente al 5 % del quantitativo totale di cereali giacenti all'intervento pubblico. La selezione può essere effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazzino dell'organismo di intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.
2. Ispezione materiale :
   — verifica della presenza di cereali nelle celle o magazzini selezionati ;
   — identificazione dei cereali ;
   — controllo delle condizioni di magazzinaggio e raffronto del luogo di magazzinaggio e dell'identità dei cereali con i dati della contabilità di magazzino ;
   — valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo previamente riconosciuto dall'organismo di intervento e la cui descrizione deve essere conservata presso la sede del medesimo.
3. — In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono essere a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio ;
   — in ciascun magazzino i cereali devono essere immagazzinati in modo da poter consentire l'esecuzione di una verifica volumetrica.

B. Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze.

È ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato in un locale o un silo, constatato in occasione dell'ispezione fisica, e il suo peso contabile è superiore :

— al 2 % per il magazzinaggio in silo,
— al 5 % per il magazzinaggio in depositi orizzontali,
— all'8 % per il magazzinaggio in mucchio disordinato ; questa tolleranza sarà rivista prima del 30 settembre 1995.

(Modello indicativo)

CEREALI — CONTROLLO DELLE GIACENZE

Prodotto :	Titolare del magazzino : Magazzino : N.	Data :
Partita :	Quantità risultante dalla contabilità :	

A. Prodotti immagazzinati in silo

Numero della cella	Volume in base al capitolato m^3 (A)	Volume libero constatato m^3 (B)	Volume dei cereali immagazzinati m^3 (A-B)	Peso specifico constatato kg/hl = 100	Peso dei cereali

Totale (A) : _____

B. Prodotti immagazzinati in depositi orizzontali

	Celle n.	Celle n.	Celle n.
Superficie utilizzata	... m^2 } ... m^3	... m^2 } ... m^3	... m^2 } ... m^3
Altezza	... m	... m	... m
Rettifiche	... m^3	... m^3	... m^3
Volume	... m^3	... m^3	... m^3
Peso specifico	... kg/hl	... kg/hl	... kg/hl
Peso totale	... t	... t	... t

Totale (B) : .....

Peso totale magazzino : .....

Differenza rispetto al peso contabile : .....

in % : .....

....., il .....

Controllore organismo di intervento

(Timbro e firma)

IV. PRODOTTO IMMAGAZZINATO : TABACCO

Procedura d'ispezione materiale per la redazione dell'inventario.

1. Selezione di un numero corrispondente al 5 % del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione può essere effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo d'intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.
2. Controllo delle condizioni di magazzinaggio.
3. Verifica in loco della presenza delle unità imballate e della loro composizione :
   - — identificazione delle unità imballate in base al loro numero ;
   - — verifica dell'identità delle unità imballate raffrontando i dati della contabilità di magazzino con quelli che figurano nei libri dell'organismo di intervento ;
   - — pesatura delle unità imballate selezionate (1 su 10) ;
   - — verifica visiva del contenuto di una unità imballata (1 su 5) ;
   - — stato dell'imballaggio, in particolare della marchiatura apposta dall'organismo di intervento.
4. Descrizione, nel verbale di inventario, delle partite sottoposte ad ispezione materiale e dei difetti constatati.

V. PRODOTTO IMMAGAZZINATO : ALCOLE

Procedura di ispezione materiale per la redazione dell'inventario.

1. Selezione di un numero corrispondente al 5 % del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione può essere effettuata prima della visita del magazzino, in base ai dati contabili dell'organismo d'intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.
2. Controllo dei sigilli doganali, ove essi siano previsti dalla normativa nazionale.
3. Verifica in loco della presenza delle cisterne e del loro contenuto :
   - — identificazione delle cisterne in base al loro numero e al tipo di alcole contenuto ;
   - — verifica dell'identità delle cisterne e del loro contenuto, raffrontando i dati della contabilità di magazzino con quelli che figurano nei libri dell'organismo di intervento ;
   - — verifica organolettica della presenza di alcole del tipo di alcole e del quantitativo presente nelle cisterne ;
   - — esame delle condizioni di magazzinaggio mediante verifica visiva di altre cisterne.
4. Descrizione, nel verbale di inventario, delle cisterne sottoposte ad ispezione materiale e dei difetti constatati.

VI. PRODOTTO IMMAGAZZINATO : CARNI BOVINE

Procedura di ispezione materiale per la redazione dell'inventario.

1. Selezione di partite corrispondente al 5 % del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione può essere effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo d'intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.
2. Verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione ; la verifica comprende :
   - — per le carni con osso :
     - — identificazione delle partite e verifica del numero di pezzi ;
     - — verifica del peso del 20 % dei pezzi, per tipo di taglio e/o qualità ;
     - — verifica visiva dello stato dell'imballaggio ;
   - — per le carni disossate :
     - — identificazione delle partite e verifica del numero di cartoni ;
     - — verifica del peso del 10 % delle palette ;
     - — verifica del 10 % dei cartoni di ciascuna paletta per ogni tipo di taglio ;
     - — verifica visiva del contenuto dei cartoni e dello stato di imballaggio nei cartoni.

     La selezione delle palette deve tener conto dei differenti tipi di tagli immagazzinati.
3. Descrizione, nel verbale di inventario, delle partite sottoposte ad ispezione fisica e dei difetti constatati.

VII. PRODOTTO IMMAGAZZINATO: COLZA, RAVIZZONE, GIRASOLE

A. Procedura di ispezione materiale per la redazione dell'inventario.

1. Selezione delle celle o dei locali da controllare, corrispondente al 5 % del quantitativo totale di semi oleosi giacenti all'intervento pubblico. La selezione può essere effettuata in base ai dati disponibili nella contabilità di magazino dell'organismo di intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

2. Ispezione fisica:

   — verifica della presenza dei semi oleosi nei magazzini selezionati;

   — identificazione dei semi oleosi;

   — controllo delle condizioni di magazzinaggio e raffronto del locale di magazzinaggio e dell'unità dei semi oleosi con i dati della contabilità di magazzino;

   — valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo previamente riconosciuto dall'organismo di intervento e la cui descrizione deve essere depositata presso la sede del medesimo.

3. — In ciascun luogo di ammasso devono essere disponibili una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o locale di magazzinaggio;

   — in ciascun magazzino i semi oleosi devono essere immagazzinati in modo da poter effettuare una verifica volumetrica.

B. Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze.

In sede di verifica volumetrica dei prodotti, è ammesso un limite di tolleranza.

Quando la differenza tra il peso del prodotto immagazzinato in un locale o un silo, constatato in occasione dell'ispezione materiale, e il suo peso contabile è superiore:

— al 2 % per il magazzinaggio in silo,

— al 5 % per il magazzinaggio per depositi orizzontali,

si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento.

(Modello indicativo)

OLEAGINOSI — CONTROLLO DELLE GIACENZE

Prodotto :	Titolare del magazzino : Magazzino : N.	Data :
Partita :	Quantità risultante dalla contabilità :	

A. Prodotti immagazzinati in silo

Numero della cella	Volume in base al capitolato m³ (A)	Volume libero constatato m³ (B)	Volume dei cereali immagazzinati m³ (A-B)	Peso specifico constatato kg/hl = 100	Peso dei cereali

Totale (A) : _____

B. Prodotti immagazzinati in depositi orizzontali

	Celle n.	Celle n.	Celle n.
Superficie utilizzata	... m² } ... m³	... m² } ... m³	... m² } ... m³
Altezza	... m }	... m }	... m }
Rettifiche	... m³	... m³	... m³
Volume	... m³	... m³	... m³
Peso specifico	... kg/hl	... kg/hl	... kg/hl
Peso totale	... t	... t	... t

Totale (B) : .....

Peso totale magazzino : .....

Differenza rispetto al peso contabile : .....

in % : .....

....., il .....

Controllore organismo di intervento

(Timbro e firma)

VIII. PRODOTTO IMMAGAZZINATO : OLIO D'OLIVA

Procedura di ispezione materiale per la redazione dell'inventario.

1. Selezione di un numero di cisterne corrispondente al 5 % del quantitativo totale giacente all'intervento pubblico. La selezione può essere effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell'organismo di intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.
2. Verifica in loco della presenza delle cisterne e della loro composizione :
   - — identificazione delle cisterne in base al tipo dell'olio di oliva contenuto ;
   - — verifica dell'identità delle cisterne e del loro contenuto raffrontando i dati della contabilità di magazzino con i dati che figurano nei libri dell'organismo di intervento ;
   - — verifica organolettica della presenza di olio di oliva, del tipo di olio d'oliva e del suo volume nelle cisterne ;
   - — esame delle condizioni di magazzinaggio mediante verifica visiva di altre cisterne.
3. Descrizione, nel verbale di inventario, delle cisterne sottoposte ad ispezione materiale e dei difetti constatati.